COMUNE DI VALLE CASTELLANA

Provincia di Teramo
Loc. Capoluogo – Via Provinciale 64010 Valle Castellana (Teramo) - C.F. e P.I.: 00275030674
- telef. 0861-93130/93473 fax 0861-93557

C O P I A

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 Del 08-03-2019

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" E "TASI" - ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno otto del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze, alla convocazione in seduta che è stata partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

D'ANGELO CAMILLO	**P**	**D'Anselmo Franco**	**P**
RAGONICI LUCA	**P**	**GIOVANNINI GIULIO**	**P**
CATERINI BATTISTA	**P**	**Giovannini Enea**	**P**
PROIETTI DOMENICO	**P**	**ESPOSITO VINCENZO**	**P**
MIGNUCCI TARCISIA	**P**	**Giorgi Costanza**	**P**
RICCIONI EMANUELE	**P**		

Assegnati 11
In carica 11
Presenti 11
Assenti 0

Assume la Presidenza il Sindaco D'ANGELO CAMILLO il quale, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.
Assistite il SEGRETARIO COMUNALE dr. Anelli Maria Cristina.
Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, presentata dall'Assessore responsabile dell'Area interessata, dando atto che la medesima:

- è stata istruita e predisposta dal responsabile del servizio competente;
- reca i pareri di cui all'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

PREMESSO CHE:
• la legge 27 dicembre 2013 n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), ai commi 639-731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

• la IUC (Imposta Municipale Propria) è composta da :
- IMU (Imposta Municipale Propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le fattispecie individuate dalla legge;
- TASI (tributo per i servizi indivisibili) componente riferita ai servizi a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali escluse le fattispecie individuate dalla legge;
- TARI (Tassa sui rifiuti) componente riferita ai servizi destinata a finanziare i costi del servizio raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento:
- all'IMU, ha previsto tra l'altro la riduzione del 50% della base imponibile a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- alla TASI ha previsto tra l'altro, l'esenzione dell'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1-A/8-A/9;

VISTO:
- L'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, nr 296, che stabilisce che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^ gennaio dell'anno di riferimento;
- Il D.L. 189 del 17-10-2016 recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpita dal sisma del 24-08-2016 convertito in Legge n. 229 del 15-12-2016 che all'art. 44 comma 3 disciplina la sospensione di tutti i termini relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.lgs.vo n. 267/2000;
- l'art. 13, comma 15 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 il quale dispone che a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economie e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del decreto legislativo n. 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale Pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo,, del decreto legislativo n. 446/97;

ATTESO:

- Che l'**IMU** trova disciplina all'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e smi;
- Che il presupposto impositivo dell'IMU è il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D. Lgs. N. 504/1992.
- Che l'Imposta Municipale Propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa tranne che per le Cat. A1, A8, e A9;
- Che i soggetti passivi sono identificati dall'art. 9 del D.Lgs. n. 23 del 2011;
- Che la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1,3,5 e 6 del D.Lgs. n. 504/1992 e dai commi 4 e 5 dell'art.. 13.
- Che l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazione dell'art. 1, comma 1, della Legge 22.12.2011 n. 214, ai commi 6,7,8,9, 9-bis e 10, detta disposizioni in merito alle aliquote e detrazioni di imposta, in particolare;
  - al comma 6, stabilisce l'aliquota di base nella misura del 0,76 per cento, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla, in aumento o in diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali;
  - al comma 7, stabilisce l'aliquota ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e relative pertinenze, limitatamente ai fabbricati di categoria A1, A8, A9 e relative pertinenze, prevedendo la facoltà dei Comuni di modificarla in aumento o in diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali;
  - ai commi 9 e 9bis, stabilisce le riduzioni di imposta di base che i Comuni hanno facoltà di adottare;
  - al comma 10, dispone che dall'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

ATTESO altresì:

- Che la **TASI** trova disciplina nell'art. 1 dai commi 669 al 681 della già citata Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014 e smi);
- Che il comma 14 lett. b della legge 28 dicembre 2015, n, 208 (legge stabilità 2016) sostituisce il comma 669 dell'art. unico della legge 147/2013 e stabilisce che a partire dall'anno 2016 come presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili ad eccezione in ogni caso di terreni agricoli e fabbricati adibiti ad abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale propria di cui all'art,. 13, comma 2 del Decreto legger 201/2011, convertito , con modificazioni , dalla legge 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A1,A8,A9;
- Che nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare , quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. I Comuni , nell'ambito della propria potestà regolamentare, stabiliscono la quota del tributo a carico dell'occupante nella misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI
- Che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille;
- Che ai fini IMU , l'art. 1, comma 380, della l. 228/2012 Legge di stabilità 2013 ha disposto che è riservata allo Stato la quota d'imposta pari all'importo calcolato applicando alla base imponibile dei fabbricati di categoria D l'aliquota di base del 7,60 per mille e che tale quota è versata allo Stato contestualmente all'Imposta Municipale Propria;

VISTO il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 20 del 29-09-2014;

RILEVATO altresì che il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 25 comma 3 del Regolamento IUC vigente, ha stabilito nella misura del 10% la quota del tributo TASI complessivamente dovuto, a carico dell'occupante nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta a imposizione, sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

TENUTO CONTO che il Comune di Valle Castellana, ricade in aree montane delimitate ai sensi dell'art. 4, comma 5-bis, D.L. del 02 marzo 2012 n. 16, convertito dalla L. 26-04-2012 n. 44, come modificato dal comma 2 dell'art. 22 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 e pertanto i terreni agricoli sono esenti dall'applicazione dell'IMU e TASI;

CONSIDERATO che il comma 169 articolo unico, della Finanziaria 2007, laddove è previsto che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei proprie tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione, e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento;

VISTI:

- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 292 del 17/12/2018, il quale ha previsto il differimento al 28 febbraio 2019 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali e, conseguentemente, l'esercizio provvisorio del bilancio è stato autorizzato fino a tale data, come prevede l'art. 163, comma 3, del Tuel;
- Il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28), il quale ha previsto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 28 febbraio al 31 marzo 2019;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 17 del 01/02/2019, con la quale sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote :

IMU

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie . A/1-A/8-A/9)	0,40%
Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (con riduzione del 50% della base imponibile)	0,40%
Altri Immobili	0,76%

Fabbricati categoria D	0,76%
Fabbricati rurali strumentali Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) Terreni agricoli	ESENTI ESENTI ESENTI
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

TASI:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie . A/1-A/8-A/9)	0,10%
Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (con riduzione del 50% della base imponibile)	0,10%
Altri Immobili	0,10%
Fabbricati categoria D	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0,10%
Terreni agricoli	ESENTI

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile dati dal Responsabile del servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, trascritti in calce alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

Con votazione

Presenti n. 11
Favorevoli n. 8
Contrari n. //
Astenuti n. 3 (Giovannini Enea, Esposito Vincenzo, Giorgi Costanza).

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1) Di assimilare ad abitazione principale l'unità immobiliare direttamente adibita a tale scopo e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto **da anziani o disabili** che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato** a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

2) Di Approvare le aliquote di applicazione per l'IMU e TASI anno 2019 come di seguito indicato:

IMU

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie . A/1-A/8-A/9)	0,40%
Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (con riduzione del 50% della base imponibile)	0,40%
Altri Immobili	0,76%
Fabbricati categoria D	0,76%
Fabbricati rurali strumentali Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati) Terreni agricoli	ESENTI ESENTI ESENTI
Detrazione abitazione principale	€ 200,00

TASI:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze	ESENTE
Abitazione principale e relative pertinenze solo per le categorie . A/1-A/8-A/9)	0,10%
Unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (con riduzione del 50% della base imponibile)	0,10%
Altri Immobili	0,10%
Fabbricati categoria D	0,10%
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI
Beni merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati)	0,10%
Terreni agricoli	ESENTI

3) DI STABILIRE pari a € 12,00 l'importo minimo del versamento dovuto ai fini IMU e TASI;

4) DI STABILIRE che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante se non la occupa a titolo di abitazione principale, versa la Tasi nella misura del 10% dell'ammontare complessivo della TASI , calcolato applicando le determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dei due tributi si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento IUC approvato con deliberazione n. 20 del 29-09-2014.

6) Di TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell' Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio9, ai sensi dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (l. N. 214/11).

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti:
Presenti n. 11
Favorevoli n. 8
Contrari n. //

Astenuti n. 3 (Giovannini Enea, Esposito Vincenzo, Giorgi Costanza).

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità Tecnica

Data: Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO CAMILLO

PARERE: in ordine alla Parere Regolarità contabile

Data: Il Responsabile del servizio
F.to D'ANGELO CAMILLO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente	Il SEGRETARIO COMUNALE
F.to D'ANGELO CAMILLO	F.to Anelli Maria Cristina

Prot. n. del 11-04-2019

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Viene altresì pubblicata, in data odierna e per 15 giorni consecutivi, su sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, co.1, della L. 18/06/2009 n.69).

Li 11-04-2019

IL MESSO COMUNALE	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Gabriella CAMPONI	F.to Anelli Maria Cristina

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall'art.134, comma 4 della Legge n.267/00.
Li, 08-03-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IL SEC
F.to Anelli Maria Cristina F.to

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 11-04-2019 al 26-04-2019, ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/00 senza reclami.
Li, 27-04-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina

È copia conforme all'originale.
Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Anelli Maria Cristina

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 08-03-2019 per il decorso termine di 10 giorni dalla scadenza del periodo di pubblicazione ai sensi dell'art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 09-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Anelli Maria Cristina